

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	4
FINANZE (VI)	»	15
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	22
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	23
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	24
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	25
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	27

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina della professione di guida turistica. Esame emendamenti C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 3

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 7 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 9.20.

Disciplina della professione di guida turistica. Esame emendamenti C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a

esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1556, approvato dal Senato, e abb., recante « Disciplina della professione di guida turistica ».

Augusta MONTARULI (FDI) *relatrice*, a seguito dell'esame del fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1556, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta della relatrice.

La seduta termina alle 9.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	4
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 9.05.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.
 (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, approvato con modifiche dal Senato della Repubblica, è collegato alla manovra di finanza pubblica e che il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica.

Ciò posto, per quanto riguarda l'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la norma pre-

vede l'indizione, con cadenza annuale, da parte del Ministero del turismo, di un esame di abilitazione alla professione di guida turistica, autorizzando a tal fine una spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ciò stante, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che la norma prevede l'istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche e autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, e di 50.000 euro annui a decorrere dal 2025, per far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco medesimo, prevedendo, altresì, il rilascio di un tesserino di riconoscimento agli iscritti all'elenco, i cui costi sono posti a carico degli interessati dall'articolo 14, comma 2. In proposito, non ha osservazioni da formulare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la norma subordina il riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita all'estero al su-

peramento di una prova attitudinale o, in alternativa, nel caso di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, in possesso di una qualifica professionale riconosciuta in tali Stati, allo svolgimento di un tirocinio di adattamento. In proposito, considerato che il citato articolo 14, comma 2, prevede che siano definiti i contributi a carico dei soggetti interessati a copertura integrale dei relativi oneri, non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la norma prevede la possibilità per le guide turistiche di frequentare corsi di specializzazione, il cui superamento permette l'iscrizione ad apposite sezioni dell'elenco nazionale, e impone alle stesse di frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento. In proposito, non ha osservazioni da formulare giacché gli oneri derivanti dall'organizzazione di tali attività formative sono posti a carico dei partecipanti ai sensi del richiamato articolo 14, comma 2.

Per quanto riguarda l'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che la norma consente alle guide turistiche l'ingresso gratuito ai siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, analogamente a quanto già prevede il decreto ministeriale n. 507 del 1997 in relazione agli istituti e ai luoghi della cultura statali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità che l'attuazione della disposizione in esame determini minori entrate a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame stabiliscono le sanzioni conseguenti alla violazione della legge in esame, prevedendone l'incameramento da parte dei comuni. In proposito non formula osservazioni, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, il testo in esame sintetizza in un'unica disciplina quadro le sanzioni già previste dalla normativa regionale.

In relazione all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, posto che la norma si limita a consentire alle guide turistiche già abilitate di iscriversi all'elenco nazionale e ad abrogare la disposizione che prevede l'individuazione di siti culturali in cui lo svolgimento dell'attività di guida turistica sarebbe stata subordinata a una specifica specializzazione.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la norma, nel provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, rinvia a successivi provvedimenti attuativi la determinazione dei contributi da porre a carico dei soggetti interessati per garantire l'integrale copertura dei costi derivanti dal rilascio di tesserini, dallo svolgimento degli esami di abilitazione e delle prove attitudinali, nonché dall'erogazione di corsi di aggiornamento e specializzazione. Ciò stante, non formula osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a 600.000 di euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 tramite le seguenti modalità: quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo; quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del predetto Ministero del turismo. Al riguardo, in merito alla capienza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, segnala che entrambi i citati accantonamenti recano le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato

per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare, nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso. Segnala, altresì, che il successivo comma 3 reca una clausola di invarianza di carattere generale volta a prevedere che, fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione letterale della disposizione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*). Ad integrazione di tale documentazione, con specifico riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine all'articolo 9, in materia di ingresso gratuito delle guide turistiche ai siti culturali, conferma che tale disposizione non determina minori entrate rispetto alle previsioni di bilancio elaborate a legislazione vigente, anche considerando le disposizioni già vigenti che prevedono l'ingresso gratuito delle guide turistiche negli istituti e nei luoghi della cultura.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1556, approvato dal Senato della Repubblica, e abb., recante disciplina della professione di guida turistica;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, che, con riferimento all'articolo 9, in materia di ingresso

gratuito delle guide turistiche ai siti culturali, ha confermato che la disposizione non determina minori entrate rispetto alle previsioni di bilancio elaborate a legislazione vigente, anche considerando le disposizioni già vigenti che prevedono l'ingresso gratuito delle guide turistiche negli istituti e nei luoghi della cultura;

nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala che l'emendamento Gnassi 7.3 è volto a prevedere che i corsi di specializzazione e aggiornamento per le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale siano tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento dei corsi di specializzazione ivi previsti.

Fa, inoltre, presente che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sull'emendamento Gnassi 7.3, dal momento che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione

del Ministero dell'economia e delle finanze, non può escludersi che l'attuazione della citata proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comportamenti, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) non comprende le ragioni della supposta onerosità dell'emendamento Gnassi 7.3 e ricorda che le materie relative alla promozione turistica e alla formazione professionale già rientrano tra le competenze legislative esercitate dalle regioni, che all'uopo vi provvedono a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Osserva, peraltro, che la contrarietà manifestata dalla rappresentante del Governo sulla citata proposta emendativa non appare suffragata da argomenti debitamente motivati né da elementi adeguatamente circostanziati, ferma naturalmente restando la facoltà della maggioranza di respingere in Assemblea, sulla base di una valutazione più propriamente di merito, la medesima proposta emendativa.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo anch'egli sull'emendamento Gnassi 7.3, si associa alle considerazioni del collega Pagano, osservando peraltro come l'accentramento delle attività concernenti l'aggiornamento professionale delle guide turistiche potrebbe verosimilmente determi-

nare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel prendere atto delle richieste di ulteriore approfondimento, pur mantenendo talune riserve in ordine ai possibili effetti finanziari dell'emendamento Gnassi 7.3, rileva che, in ragione delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, che prevedono il versamento di contributi da parte dei soggetti interessati, può ritenersi plausibile che i costi dei corsi previsti dalla proposta emendativa possano essere posti a carico dei partecipanti. Rivedendo il parere precedentemente espresso, sul punto si rimette quindi alle valutazioni della Commissione.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, preso atto dell'esito del dibattito e delle ulteriori precisazioni fornite dalla sottosegretaria Savino, propone di esprimere nulla osta sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

ALLEGATO

**Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Pagina 1 di 7

A.C. 1556 (già A.S. 833-A)

Disciplina della professione di guida turistica**RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO**

ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 129.

La legge recante la disciplina delle guide turistiche contiene disposizioni per l'esercizio delle attività secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, adottate nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 117, terzo comma, della Costituzione.

Il testo, preliminarmente, specifica le finalità della legge (**articolo 1**) e definisce ambito soggettivo e oggettivo della professione di guida turistica (**articolo 2**). *A tal riguardo, in sede di esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, è stato corretto un refuso al comma 1, nella parte in cui richiama il comma 2 dell'articolo 13 del presente disegno di legge in luogo del comma 1. Inoltre, sono stati espunti dall'ambito oggettivo dell'attività propria delle guide turistiche i riferimenti allo svolgimento delle visite guidate "sul luogo o da remoto" (comma 2), a percorsi "sportivi" (comma 3, lettera a) e allo "scopo didattico" dell'attività (comma 3, lettera b). Trattasi di modifiche di carattere ordinamentale, non suscettibili di produrre effetti per la finanza pubblica.*

L'articolo 3 prevede che l'esercizio della professione medesima a livello nazionale sia subordinato al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale e al possesso di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale. *Al riguardo viene fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 1 (erroneamente indicato come comma 2 nel testo base e corretto in sede emendativa) e, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, è stato eliminato il riferimento all'esercizio della professione "a titolo accessorio".* Si prevede una deroga a tale principio nei casi di esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), o di svolgimento di visite guidate in occasione di aperture straordinarie e gratuite di siti non qualificabili come istituti o luoghi della cultura. *Sul punto, si segnala che in sede emendativa durante l'esame al Senato della Repubblica, la disposizione è stata integrata prevedendo che tali visite siano organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, che non necessitano dell'ausilio di guide turistiche e che siano state previamente autorizzate dal Ministero del turismo su istanza dell'interessato. Infine, al comma 3 la locuzione "aperti al pubblico" è stata diversamente collocata nell'ambito della medesima disposizione, sebbene continui a riferirsi ai siti di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali l'accesso delle guide turistiche non può essere interdetto o ostacolato.*

Le citate modifiche hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione indetto con cadenza almeno annuale dal Ministero del turismo, al quale possono partecipare esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 della medesima norma; il superamento di tale esame conferisce l'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, valida su tutto il territorio nazionale. *La disposizione ha subito una modifica nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, laddove si prevede che le certificazioni linguistiche siano rilasciate da enti riconosciuti "dal Ministero dell'Istruzione e del merito". Tale modifica non è suscettibile di produrre effetti per la finanza pubblica.*

In particolare, con decreto del Ministro del turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di abilitazione (comma 3).



Al riguardo, si stima che il costo per lo svolgimento dell'esame di abilitazione sia prudenzialmente pari a **400.000 euro**. La quantificazione di tale onere è determinata tenendo conto del costo medio di mercato dei servizi di assistenza per lo svolgimento di procedure concorsuali, nonché dei costi sinora sostenuti a livello decentrato per lo svolgimento del relativo esame, mediante l'affidamento del servizio di assistenza nell'organizzazione e gestione di tali procedure a soggetti esterni che, generalmente, svolgono dette attività per conto della pubblica amministrazione. Il dato sopra stimato tiene altresì in considerazione il potenziale divario dei costi da sostenere nelle varie località sedi di esame per l'affitto dei locali, nonché per l'organizzazione logistica delle sessioni di prova, la predisposizione dei materiali per lo svolgimento dell'esame, l'assistenza e la vigilanza, anche in funzione del numero di candidati da esaminare a livello decentrato.

In considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare, si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), si stima che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa **10.000** (poiché da anni non si svolge un esame abilitativo). Successivamente ci si può aspettare una domanda abilitativa annuale da parte di **3.000-5.000** richiedenti.

In considerazione dei dati sopra indicati, si può prevedere un contributo a carico di ciascuna delle aspiranti guide turistiche pari a **circa 10 euro**, a titolo di concorso alle spese di espletamento delle procedure d'esame sostenute dall'Amministrazione, al fine di garantire una parte della necessaria copertura finanziaria. Al netto di tale contributo alla spesa, si stima un onere a carico dell'Amministrazione prudenzialmente pari a **300.000 euro** per l'anno 2024. Si precisa, inoltre, come anche avviene a livello regionale, che la spesa stimata per lo svolgimento dell'esame di abilitazione è onnicomprensiva e tiene conto di tutti i costi e i servizi ad esso connessi, compresi eventuali costi relativi all'istituzione di una commissione d'esame e alle attività svolte dai singoli componenti delle commissioni stesse.

A regime, il costo per l'espletamento dell'esame di abilitazione, al netto del contributo a carico di un prudenziale numero di partecipanti pari a 3.000 unità come sopra stimato, si attesterebbe su **170.000 euro annui**.

L'**articolo 5** dispone l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche, all'interno del quale sono iscritti, sulla base di apposita domanda, coloro che hanno:

- a) superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
- b) ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale secondo le modalità previste dall'articolo 6.

L'elenco nazionale è tenuto e aggiornato dal Ministero del turismo e reso pubblico sul relativo sito istituzionale.

Dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate, realizzato dall'Istituto nazionale ricerche turistiche sulla base degli elenchi ufficiali disponibili *online* presso i siti istituzionali delle Regioni e Province italiane, emerge che i professionisti abilitati all'esercizio della professione di guida turistica sono circa **17.000**.

Oltre a questi, vanno considerati i cittadini di altri Stati membri dell'UE e i cittadini extra UE che ottengono il riconoscimento di guida turistica in Italia, che sono **circa 100 all'anno**, nonché i soggetti che otterranno l'abilitazione all'esercizio della professione ogni anno, che possono essere quantificati, in base alle domande che pervengono alle regioni, in circa **5.000 all'anno**.

Complessivamente, quindi, l'elenco nazionale avrà un numero di professionisti da iscrivere e gestire per il primo anno di **circa 22.100** e a regime di **circa ulteriori 5.000 ogni anno**.

La creazione di un elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica che gestisca tali soggetti presuppone un investimento iniziale il cui costo, comprensivo tra l'altro delle spese di progettazione ed esecuzione dei test di sicurezza e collaudo, è quantificabile in via prudenziale in **300.000 euro**.



Tale costo emerge dalla media dei costi di piattaforme analoghe utilizzate da altre amministrazioni per quantità simili e da un'indagine di mercato effettuata al fine di valutare gli operatori attualmente esistenti in grado di realizzare tale servizio (Aci Informatica, Poligrafico, etc.).

A regime, il Ministero del turismo provvederà alla tenuta dell'elenco con le risorse, a tal fine autorizzate, pari a **50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025** (articolo 5, comma 2).

Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato, dal Ministero del turismo, un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che deve essere esibito durante lo svolgimento della professione (articolo 5, comma 4). ***Tale disposizione ha subito una modifica in sede di esame al Senato della Repubblica, laddove è stato espunto il richiamo all'articolo 3, comma 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 ed è stato inserito il richiamo al comma 1 del citato articolo, che prevede l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Anche tale modifica non è suscettibile di produrre effetti per la finanza pubblica.***

Relativamente alle attività di rilascio del tesserino, si stima che il costo di ciascun tesserino potrà ammontare a **circa 30 euro**. Tale quantificazione tiene conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di documenti di riconoscimento, come nel caso della patente di guida o della carta di identità. La norma non genera oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di un contributo a carico dei singoli richiedenti di importo pari ai costi del tesserino potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, garantendo la necessaria copertura finanziaria.

Il numero dei tesserini da rilasciare nel primo anno sarà di **circa 22.100** e a regime di **circa 5.000** nuovi tesserini all'anno. I tesserini dovranno essere periodicamente aggiornati per tenere conto degli aggiornamenti professionali a carattere regionale che l'abilitato conseguirà, al fine di garantire la corrispondenza tra le risultanze dell'elenco nazionale e i dati contenuti nel tesserino digitale.

L'articolo 6 disciplina l'accesso alla professione, sia su base temporanea e occasionale che in maniera stabile, da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo e della Svizzera e da parte di coloro che abbiano conseguito la qualifica in uno Stato non appartenente alle aree citate. La norma ha subito una modifica in sede di esame al Senato della Repubblica, laddove, tra le misure compensative per il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero, è stato previsto il compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi, accanto alla possibilità alternativa di sostenere una prova attitudinale. Conseguentemente, è stata espunta la precedente previsione di cui al comma 2 del testo base, la quale mirava a modificare l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007 (che individua le professioni il cui riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale). Tali modifiche non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto il tirocinio di adattamento, come previsto dal citato decreto legislativo n. 206/2007, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, senza che a ciò debba provvedersi mediante risorse a valere sul bilancio dello Stato.

Un'ulteriore modifica intervenuta nel corso dell'esame al Senato della Repubblica riguarda il comma 5, laddove, coerentemente con il disposto di cui all'articolo 4, si prevede che le certificazioni linguistiche siano rilasciate da enti riconosciuti "dal Ministero dell'istruzione e del merito". Anche in tal caso, la modifica non è suscettibile di produrre effetti per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 7 prevede che, con decreto del Ministro del turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano definite le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della prestazione sentito anche il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché le modalità di svolgimento ***del tirocinio di adattamento*** e della prova attitudinale, il cui superamento è necessario ai fini del riconoscimento della qualifica professionale. I soggetti che abbiano ottenuto tale riconoscimento sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale.

Le istanze di riconoscimento dei titoli stranieri che pervengono al Ministero del turismo sono, attualmente, **circa 100 all'anno**.



Relativamente alle misure compensative, che attualmente sono svolte dalle singole regioni, allocandosi, per il 70 % nel Lazio e per il restante 30% nelle rimanenti regioni, i relativi costi sono posti a carico degli istanti, come stabilito dall'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Infine, il comma 8 è stato modificato in sede di esame presso il Senato della Repubblica, con l'espunzione del richiamo all'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (che demandava a successivi decreti ministeriali l'individuazione di "siti di particolare interesse" per i quali occorre una "specifica abilitazione"). La modifica non è suscettibile di produrre effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 7 prevede che il Ministero del turismo autorizzi l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di specializzazione a contenuto teorico e pratico. A tali corsi partecipano le guide turistiche al fine di acquisire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, e, in caso di superamento di tali corsi della durata minima di 50 ore, le guide turistiche possono iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale inerenti alla specializzazione acquisita.

Il comma 3 prevede che il Ministero del turismo autorizzi, altresì, corsi di aggiornamento professionale teorici e pratici. ***Tale comma è stato modificato in sede emendativa, eliminando la previsione che i suddetti corsi siano tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati o in convenzione, sulla base di linee guida adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La modifica ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica***

Come già attualmente avviene a livello regionale, gli oneri derivanti dallo svolgimento di tali attività formative, variabili a seconda delle peculiarità dei singoli corsi, saranno posti a carico delle guide turistiche che faranno domanda di partecipazione ai corsi di specializzazione e aggiornamento.

L'articolo 8 dispone che l'ISTAT, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, individui un codice ATECO per la professione di guida turistica, mentre l'articolo 9 prevede che le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento possano entrare gratuitamente in tutti *i siti ove svolgono la propria attività*, siano essi di proprietà dello Stato, *di altri enti pubblici*, degli enti territoriali o di istituti religiosi, anche per finalità di studio o formazione. ***La norma è stata modificata in sede emendativa eliminando la gratuità dell'accesso presso siti privati ed includendola per i siti di proprietà di ogni ente pubblico, oltre allo Stato e agli enti territoriali. La modifica ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica***

L'articolo 10 prevede che i compensi per le prestazioni professionali delle guide turistiche debbano in ogni caso essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L'articolo 11 sancisce l'obbligo, per le guide turistiche, di esporre il proprio tesserino personale di riconoscimento e di esibirlo su richiesta dei soggetti ed organi deputati ai controlli, nonché di fornire agli utenti informazioni trasparenti sui costi della prestazione.

L'articolo 12 impone i divieti connessi alla disciplina della professione di guida turistica. In particolare, vieta a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni indicate dall'articolo 3, comma 2, e vieta inoltre di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei all'identificazione come guida turistica in assenza del titolo abilitante. Si impone altresì (comma 3) il divieto per agenzie di viaggio, *tour operator* ed altri intermediari di avvalersi, anche tramite piattaforme digitali, di persone non abilitate all'esercizio della professione di guida turistica. ***Il secondo periodo del citato comma è stato modificato in sede emendativa espungendo la parte che imponeva ai soli gestori di piattaforme digitali e di siti web che offrono visite da remoto e servizi analoghi l'obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività. La modifica ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.***

Si vieta a chiunque, infine, di interdire od ostacolare l'ingresso e l'esercizio della professione di guida turistica in tutti gli istituti e luoghi della cultura, anche appartenenti a privati, aperti al



pubblico. *Al pari quanto avvenuto all'articolo 3, comma 3, la modifica ha interessato esclusivamente la diversa collocazione della locuzione "aperti al pubblico" nell'ambito della medesima disposizione.* I commi 5, 6 individuano le sanzioni amministrative nei casi di violazione dei divieti, *mentre al comma 7, introdotto in sede emendativa, si introducono sanzioni amministrative nel caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva telematica al Ministero del turismo da parte di chi, occasionalmente e temporaneamente, voglia esercitare la professione di guida turistica, senza iscrizione all'elenco nazionale.* Il comma 8 indica *quali sono gli organi deputati ai controlli* (i Comuni attraverso gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del turismo) *e il comma 9 individua nel Comune territorialmente competente l'autorità preordinata all'applicazione della sanzione e all'introito dei relativi proventi.* Infine, al comma 10 si dispone che per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. *Si evidenzia che le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che sono invece suscettibili di generare effetti positivi, sebbene allo stato non quantificabili, per le maggiori entrate dovute all'applicazione delle sanzioni da parte dei Comuni. A tal proposito, si escludono oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di ipotesi sanzionatorie innovative, non previste in precedenza nell'ordinamento statale, che non generano pertanto conflitti attributivi rispetto a sanzioni preesistenti, i cui introiti fossero già di spettanza dell'erario. Non vi è, in sintesi, alcuna distrazione di somme destinate all'Amministrazione centrale per essere assegnate alle amministrazioni locali.*

L'articolo 13, *la cui rubrica è stata modificata in sede emendativa con "Disposizioni transitorie e finali"* prevede che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale, con rilascio a loro favore del tesserino personale di riconoscimento. Con particolare riferimento ai costi di iscrizione e al rilascio del tesserino, in analogia a quanto previsto per il rilascio del tesserino di cui all'articolo 5 e tenuto conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di altri documenti di riconoscimento, si stima che il costo potrà ammontare a **circa 30 euro** per ciascun tesserino. Come nel caso dell'articolo 5, la previsione di un contributo posto a carico dei singoli richiedenti, di importo pari ai costi del tesserino, potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, assicurando la necessaria copertura finanziaria. Pertanto, la disposizione non genera oneri a carico della finanza pubblica.

In sede di modifica intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, è stato inserito il comma 4 che abroga espressamente l'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97. Inoltre, è stato inserito il comma 5, che modifica l'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 206/2007, prevedendo che l'autorità competente a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero per le attività che riguardano il settore turistico è il Ministero del turismo. Le modifiche hanno carattere ordinamentale e non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 stabilisce che, con specifico riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari a complessivi euro 600.000 per l'anno 2024 (300.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 300.000 per la realizzazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica) e a euro 220.000 a decorrere dall'anno 2025 (170.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 50.000 per la tenuta dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica) si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;



Pagina 6 di 7

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Si prevede, al comma 2, che con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano quantificati i nuovi contributi a carico dei partecipanti all'esame di abilitazione, nonché i contributi a carico dei soggetti richiedenti il rilascio del tesserino professionale, dei cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e delle guide turistiche interessate a conseguire ulteriori specializzazioni. Le somme derivanti da tali contributi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

Al di fuori di tutti gli oneri previsti dalla presente normativa per i quali è prevista adeguata e completa copertura finanziaria, si ribadisce, al comma 3, che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che vengano generati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La modifica ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Masotta

09/12/23



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	20
ERRATA CORRIGE	17

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Alberto BAGNAI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Atto n. 93.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

Alberto BAGNAI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 novembre scorso il relatore, deputato De Palma, ha illustrato il contenuto del provvedimento ed è iniziato il dibattito, proseguito poi nella seduta del 5 dicembre e rinviato da ultimo nella giornata del 6 dicembre.

Rammenta altresì che il termine per l'espressione del parere scade il 14 dicembre 2023.

Invita il relatore ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*), che è a disposizione dei colleghi sulla piattaforma GeoComm. Avverte inoltre che la proposta alternativa di parere sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore. Invita infine i colleghi a intervenire.

Enrica ALIFANO (M5S) evidenzia anzitutto che dalla proposta di parere illustrata dal relatore emerge che sono stati accolti alcuni rilievi evidenziati nella proposta alternativa formulata dal suo gruppo parlamentare, con particolare riferimento agli articoli 10, 11 e 23.

Ciononostante, preannuncia comunque il voto contrario del suo gruppo, dal momento che gli intenti perseguiti nella legge delega non sembrano aver trovato adeguato riscontro nello schema di decreto legislativo in esame; a suo avviso, le disposizioni contenute in quest'ultimo sono volte ad avvantaggiare l'amministrazione finanziaria, andando invece a scapito degli interessi dei contribuenti. Cita, a titolo esemplificativo, il previsto rafforzamento dell'uso delle banche dati.

A suo parere vi sono alcune norme dello schema di decreto, tra cui i citati articoli 10 e 11, che aggravano gli adempimenti posti a carico di contribuenti e professionisti, e questo non sarebbe a suo avviso scongiurato nemmeno dall'eventuale accoglimento delle osservazioni formulate nella proposta del relatore.

L'articolo 11, infatti, rivede i termini previsti dalla legge per le dichiarazioni fiscali riducendo di due mesi i tempi per l'elaborazione e l'invio delle stesse: l'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere del relatore limita tale riduzione ad un mese, ma non la elimina del tutto.

Quanto all'articolo 10, esso prevede di fatto una duplice sospensione feriale a vantaggio dell'amministrazione finanziaria attraverso la sospensione degli invii delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati nei mesi di agosto e dicembre. Su quest'ultimo articolo, nota che l'osservazione formulata alla lettera *c*) della proposta del relatore invita il Governo a prevedere non più la sospensione degli invii, bensì la sospensione dei termini: nonostante tale riformulazione, anche ove tale osservazione venisse accolta, permanerebbe a suo avviso un vantaggio per il fisco e non, invece, per i professionisti.

Evidenzia inoltre che l'articolo 5 del provvedimento è volto a riorganizzare gli ISA – indici sintetici di affidabilità fiscale – con l'intento di favorire l'adempimento dei contribuenti attraverso modelli precompilati, ma lo fa senza, però, indagare la reale capacità contributiva e reddituale del contribuente.

A suo parere, ulteriori aspetti critici riguardano, poi, l'assenza nel provvedi-

mento di misure atte a formare e specializzare il personale dell'Amministrazione finanziaria e l'assenza di misure volte ad accelerare il rimborso dei crediti fiscali. Ancora, nonostante le osservazioni formulate dal relatore, si rammarica delle carenze del provvedimento con riguardo allo scambio di informazioni tra amministrazione finanziaria e comuni per l'individuazione di immobili non censiti al catasto.

Conclude rilevando che il provvedimento non reca misure per armonizzare i tassi di interesse sulle somme dovute, né incentiva i pagamenti con moneta elettronica, misura da lei giudicata utile per contrastare l'evasione fiscale.

Virginio MEROLA (PD-IDP) interviene per annunciare il parere contrario del suo gruppo parlamentare.

Ricorda che lo schema di decreto in esame si inserisce nel quadro dell'attuazione della delega per la riforma fiscale, che il gruppo del PD considera nel suo complesso inadeguata a perseguire finalità di equità orizzontale tra contribuenti e tra categorie di contribuenti. In questo quadro, gli intenti di semplificazione che pur si ravvisano nello schema di decreto in esame risultano sterili, puramente burocratici, incapaci di contribuire a sanare le disegualianze esistenti nel sistema fiscale vigente.

Si ricollega invece a quanto già esposto dalla collega, deputata Alifano, per quanto concerne le criticità del provvedimento con riferimento al ruolo degli enti locali e dell'amministrazione finanziaria.

Saverio CONGEDO (FDI) interviene per annunciare il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare. Ritiene infatti che il provvedimento vada nella direzione delineata dalla legge delega, ovvero la riduzione del carico fiscale e la semplificazione.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) interviene per annunciare il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, non sarà posta in votazione, risultando preclusa, la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 212 del 6 dicem-

bre 2023, a pagina 88, prima colonna, venticinquesima riga:

la parola: « vicepresidente » è sostituita dalla seguente: « presidente »;

sostituire le parole: « ricorda che è stato chiesto » con la seguente: « avverte ».

A pagina 88, prima colonna, ventiseiesima riga, la parola: « sia » è sostituita dalla seguente: « sarà ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Atto n. 93);

premesso che lo schema di decreto attua i principi di delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », che concernono la revisione generale degli adempimenti tributari;

richiamate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, in merito alla messa a disposizione, entro il mese di aprile 2024, dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

considerato inoltre che l'articolo 8 modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre;

tenuto conto dell'esigenza di consentire la possibilità di rateazione per il versamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS;

osservato poi, con riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, il quale dispone la sospensione dell'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati nei mesi di agosto e dicembre, che appare preferibile una sospensione della decorrenza dei termini, dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al

6 gennaio, anziché la semplice sospensione dell'invio delle comunicazioni predette per i periodi di cui sopra, come attualmente previsto dal medesimo articolo 10;

considerato altresì che l'articolo 11 rimodula alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, con riguardo alle dichiarazioni concernenti le imposte sui redditi e le dichiarazioni IRAP;

osservato che l'articolo 17 prevede, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, la possibilità per il contribuente di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente;

valutata l'opportunità di specificare espressamente che sia consentito al contribuente anche di modificare, con relativo ravvedimento operoso, tali scadenze, al fine di garantire maggior libertà di gestione finanziaria;

visto che l'articolo 23 dispone in ordine al rafforzamento dei servizi digitali che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, anche al fine di consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;

rilevato che apparirebbe utile, in tale quadro, anche al fine di accrescere la *compliance* dei contribuenti e di agevolare l'attività dei professionisti delegati al controllo del cassetto fiscale, prevedere il caricamento all'interno dello stesso degli avvisi bonari in definizione;

valutata l'esigenza di modificare la scadenza per l'invio delle dichiarazioni in

materia di imposte sui redditi e di IRAP al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

tenuto inoltre conto dell'opportunità di prevedere, da parte dei Comuni, per l'IMU, l'invio del modello F24 precompilato al contribuente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 7, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i modelli di *software*, istruzioni e circolari da parte dell'Agenzia delle entrate per le dichiarazioni dei redditi e modelli ISA, ricomprendendo anche i moduli di controllo degli invii telematici, siano resi disponibili entro aprile per il periodo di imposta 2023 e per gli anni successivi entro il mese di febbraio di ogni anno; in difetto, sono, eventualmente, prorogati i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;

b) con riferimento all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di prevedere per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con la maggiorazione

dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

c) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 10 le parole «è sospeso l'invio», con le parole «sono sospesi i termini»;

d) con riferimento all'articolo 11, valuti il Governo l'opportunità, nel ridefinire i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di modificare la scadenza per l'invio delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, fissandola al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

e) con riferimento all'articolo 17, valuti il Governo l'opportunità di consentire espressamente al contribuente di modificare, con ravvedimento operoso, le scadenze dei pagamenti ricorrenti per i quali siano stati inviati, in unica soluzione, tutti i modelli F24 mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente;

f) con riferimento all'articolo 23, valuti il Governo l'opportunità di prevedere il caricamento all'interno del cassetto fiscale degli avvisi bonari in definizione;

g) in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 111 del 2023, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, da parte dei Comuni, per l'IMU, l'invio del modello F24 precompilato al contribuente.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 93 – recante misure per la razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;

tenuto conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

premesso che:

il provvedimento si pone l'obiettivo di introdurre semplificazioni per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati. In particolare, si prevede che l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che potranno essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni saranno accessibili direttamente dai contribuenti, riportando in via automatica nella dichiarazione dei redditi i dati confermati o modificati. Per gli anni successivi, tale possibilità sarà progressivamente estesa anche ai CAF e ai professionisti delegati. Si prevede inoltre anche un'estensione delle categorie reddituali in presenza delle quali potrà essere compilato il modello c.d. «semplificato», con l'estensione del modello 730 ai redditi di fonte estera o di natura finanziaria;

in sostanza, l'approccio del Governo è quello di intensificare l'utilizzo dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria senza tuttavia arrecare alcun vantaggio sostanziale al contribuente. Di fatto, le semplificazioni che si intende introdurre sono per lo più indirizzate a semplificare l'atti-

vità dell'Agenzia delle entrate nell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali e nel controllo preventivo anziché favorire la trasparenza dei dati in favore del contribuente e il consapevole assolvimento delle obbligazioni dichiarative e di versamento;

per altri aspetti, le presunte novità introdotte dallo schema di decreto fiscale rappresentano il recepimento normativo di buone prassi, oramai consolidate, senza alcun impatto innovativo, come nel caso dell'invio semestrale dei dati del sistema tessera sanitaria fortemente richiesto dalle associazioni rappresentative;

sotto altro profilo, le garanzie di trasparenza e piena conoscibilità dei dati da parte del contribuente vengono addirittura attenuate come nel caso dell'esonero, da parte dei sostituti d'imposta, dell'invio della certificazione unificazione, documento indispensabile per il contribuente (vero destinatario degli effetti della disposizione) per verificare la correttezza dei dati relativi ai redditi percepiti e alle ritenute subite;

quanto alla nuova calendarizzazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, con accorciamento da undici a nove mesi, il termine si sostanzia in una riduzione dei tempi di predisposizione a carico dei consulenti fiscali senza alcuna garanzia in merito all'adozione, entro i primi tre mesi dell'anno, dei modelli e dei software necessari per l'adempimento;

in materia di riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, le modifiche saranno finalizzate a rivedere gli ISA tenendo conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguata-

mente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. In poche parole, si propone come misura di semplificazione e razionalizzazione del sistema un principio che sta già alla base dell'utilizzo degli indicatori;

inoltre, limitatamente ai contribuenti considerati « affidabili » in base agli ISA, si prevede l'estensione dei limiti per la compensazione dei crediti senza apposizione del visto di conformità (da 50.000 e 70.000 euro annui per l'IVA e da 20.000 a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP), cui si aggiunge anche l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

anche in tal caso, è prevalsa la logica di spingere il contribuente all'adesione al modello predeterminato dall'amministrazione finanziaria, rinunciando nuovamente alla tassazione in base alla reale capacità contributiva prodotta e trasformando sempre più gli strumenti di verifica e controllo in strumenti di predeterminazione del reddito;

criticità si rinvencono anche con riferimento alla sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti, salvo i casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre. A parte le conseguenti complicazioni in tema di calcolo delle scadenze e prescrizioni e nella definizione dei casi di indifferibilità e urgenza, sarebbe bastato estendere i termini di risposta in favore del contribuente anche attraverso l'inefficacia degli atti, analogamente a quanto accade in materia di sospensione feriale dei termini. Peraltro, non si prevede alcuna conseguenza in caso di inosservanza della disposizione. Inoltre, non si tiene conto che i termini di decadenza dalla potestà di controllo e accertamento sono fissati al 31 dicembre di ciascun anno, con la conseguenza che la sospensione, in assenza di coordinamento con la disciplina dei termini di decadenza, sembra nuovamente orientata a garantire un amplia-

mento dei termini in favore dell'Agenzia delle entrate che un beneficio al contribuente;

ritenuto che:

nell'esercizio della delega, il Governo non ha osservato i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 16, attuati solo in minima parte e con effetti non sempre a favore del contribuente;

solo per citare alcuni esempi, lo schema di decreto in esame non contiene alcun intervento finalizzato: ad escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;

a ridurre i tempi di rimborso dei crediti fiscali;

a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;

a favorire la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;

ad armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;

a rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese,

esprime

PARERE CONTRARIO.

« Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina della professione di guida turistica. Esame emendamenti C. 1556 Governo e abb. 22

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 7 dicembre 2023.

**Disciplina della professione di guida turistica.
Esame emendamenti C. 1556 Governo e abb.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
9.20 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle condizioni di sicurezza e sullo stato
di degrado delle città e delle loro periferie**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.25 alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	24
Audizione del Ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24

AUDIZIONI

Giovedì 7 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il Ministro Giuseppe VALDITARA svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Elena LEONARDI (FdI), Filippo SENSI (PD-IDP), Alessandra MAIORINO (M5S), Valeria VALENTE (PD-IDP), e i deputati Stefania ASCARI (M5S), Paolo PULCIANI (FdI), Sara FERRARI (PD-IDP), Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FdI) e Valentina GHIO (PD-IDP).

Il Ministro Giuseppe VALDITARA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sara FERRARI (PD-IDP) interviene sui lavori della Commissione.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	25
Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sull'aumento delle tariffe del traffico aereo da e per le isole in occasione delle festività (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	25

AUDIZIONI

Giovedì 7 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sull'aumento delle tariffe del traffico aereo da e per le isole in occasione delle festività.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che è presente all'odierna audizione il Segretario Generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dott. Guido Stazi, delegato dal Presidente, dott. Roberto Rustichelli.

Comunica che il Segretario Generale Stazi è accompagnato dal dott. Gianluigi Torino, portavoce, dal dott. Antonio Buttà, *chief economist*, dalla dott.ssa Alessandra Schiavina, responsabile Direzione cartelli, *leniency, whistleblowing* e dal dott. Gianluca Sepe, responsabile Direzione affari giuridici, garanzie procedurali e contenzioso.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Guido STAZI, *Segretario Generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Silvio LAI (PD-IDP), Francesca GHIRRA (AVS) e Dario GIAGONI (LEGA), i senatori Antonio

NICITA (PD-IDP), Dafne MUSOLINO (IV-C-RE) e Marco MELONI (PD-IDP), ed infine Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, a più riprese.

Guido STAZI, *Segretario Generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina della professione di guida turistica. Esame emendamenti C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	3
---	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	4
--	---

<i>ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)</i>	8
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	15
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	18
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)</i>	20
--	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	17
-----------------------------	----

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina della professione di guida turistica. Esame emendamenti C. 1556 Governo e abb.	22
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	24
-----------------------------------	----

Audizione del Ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24
--	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI
DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	25
Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sull'aumento delle tariffe del traffico aereo da e per le isole in occasione delle festività (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	25

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



19SMC0066510